



**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO MESSINA
AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO**

ORDINANZA

(numero e data come da protocollo informatico)

**“DISCIPLINA DEL SERVIZIO MARITTIMO E DEGLI ACCOSTI NEL
PORTO STORICO, NELL’AMBITO PORTUALE DI MESSINA E RADA
SAN FRANCESCO”**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina:

- VISTA la Convenzione sul Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
- VISTA VISTA la Legge 5 giugno 1962, n. 616 “Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;
- VISTO il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;
- VISTA la legge 28.01.1994 n. 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. n. 268 in data 19.05.1997 (pubblicato sulla G.U. n°186 del 11 agosto 1997) “Regolamento di attuazione della Direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonché della direttiva 96/39/CE che modifica la predetta direttiva”;
- VISTA la propria Ordinanza n. 95/2019 in data 19.12.2019 disciplinante gli accosti delle navi nel porto di Messina nonché la sosta delle stesse nella Rada Paradiso;
- VISTA la propria Ordinanza n. 26/2004 in data 29.05.2004, disciplinate le manovre di atterraggio e partenza dei mezzi navali dagli approdi di “Rada san Francesco”;
- VISTO il decreto legislativo n. 335 in data 24.12.2004 relativo all’attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità;
- VISTO il decreto legislativo n. 196 in data 19.08.2005 recante “Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la propria Ordinanza n. 79/2010 in data 09.07.2010 con la quale sono apportate modifiche agli articoli 9 e 10 dell’Ordinanza n. 21/99;
- VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 – Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96”;
- VISTA la propria Ordinanza vigente sulla “Disciplina in materia di rifiuti e tutela ambientale”;
- VISTA la propria Ordinanza n. 132/2014 del 18.11.2014 in materia di “Riprese cinematografiche, televisive e servizi fotografici nei porti di Messina e Giardini Naxos”;
- VISTO il Dp. prot. n. 124059 del 28.10.2015 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Direttiva nazionale per la standardizzazione del processo e delle formalità di arrivo e partenza delle navi dai porti;

VISTA la tabella delle formalità di arrivo e partenza per traffico non in abbonamento, allegata alla suddetta Direttiva, e la modulistica pubblicata sul portale Intranet del Corpo delle Capitanerie di Porto “Solaria” – Reparto VII – Ufficio 1° - NSW/PMIS – Direttive;

VISTA la SOLAS, Cap. XI 2 e *ISPS Code* con la quale sono state introdotte norme che disciplinano la *Maritime Security*;

VISTO il Dp. prot. n. 0109902 in data 12.09.2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Reparto II Ufficio 2° - “Commissione Accosti”;

VISTA la propria Ordinanza n. 116/2016 in data 15.09.2016, che disciplina le formalità amministrative collegate all’arrivo, alla sosta e alla partenza delle navi nel/dal porto di Messina, mediante l’impiego del sistema informatico PMIS2;

VISTO il decreto 27.04.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di “Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari”;

VISTA la propria Ordinanza n. 110/2017 in data 12.10.2017, che disciplina le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni all’imbarco, al trasporto marittimo ed il nulla osta allo sbarco di merci pericolose ai sensi del Codice IMDG;

VISTA la propria Ordinanza n. 45/2018 in data 12.07.2018, concernente lo Schema di separazione del traffico nello Stretto di Messina e l’Area VTS di Messina, che all’articolo 9 stabilisce i punti di fonda dove è consentito l’ancoraggio nello Stretto di Messina, e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le vigenti linee guida per la disciplina della sicurezza degli accosti e dei servizi marittimi del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTO il decreto 25.01.2007 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come modificato dai successivi decreti ministeriali in data 26.09.2007 e 11.01.2013, che disciplina l’obbligatorietà del servizio di pilotaggio, nonché del servizio di pilotaggio VHF per l’ingresso e l’uscita dal porto di Messina;

VISTA l’Ordinanza n.12/PR del 03.10.2022 dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto – Regolamentazione sull’uso delle banchine Luigi Rizzo e Peloro del Porto di Messina;

RITENUTO necessario aggiornare alcune disposizioni nel tempo emanate dalla Capitaneria di porto di Messina, per disciplinare il servizio marittimo nonché la movimentazione e gli accosti delle unità navali nel porto di Messina e nel relativo ambito portuale, armonizzandole con la vigente normativa in materia di “Security” e “Port State Control”;

CONSIDERATE le osservazioni dei servizi Tecnico-nautici, delle agenzie raccomandatarie marittime, delle società di navigazione e degli altri utenti che operano in ambito portuale, espresse in sede di riunione tecnica convocata da questa Autorità Marittima in data 03/10/2019;

RITENUTO necessario, al fine di garantire la massima sicurezza sia alle navi che agli operatori portuali (Ormeggiatori), aggiornare alcune disposizioni nel tempo emanate dalla Capitaneria di porto di Messina, per meglio disciplinare le procedure di ormeggio delle unità navali del tipo Ro/Ro, nel porto storico di Messina e negli approdi di Rada San Francesco;

CONSIDERATE le osservazioni espresse in merito alla tipologia di ormeggio delle navi Ro/Ro, dalle società di navigazione interessate;

ACQUISITA l’intesa dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto con nota prot. n. 11231 del 18/12/2019;

VISTA la necessità - in applicazione degli art. 17, 30, 81 cod. nav. e 59 del relativo reg. esec. e delle altre disposizioni in materia di sicurezza portuale - di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, che regolamentino, sotto il profilo della sicurezza della navigazione e polizia marittima, salvaguardia della vita umana in mare e tutela ambientale;

ORDINA

Articolo 1 (Approvazione)

è approvato e reso esecutivo a decorrere dalla data di emanazione della presente Ordinanza, l'allegato "Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti nel porto storico e nell'ambito portuale di Messina compresa la Rada san Francesco".

Articolo 2 (Abrogazioni)

Dall'entrata in vigore del predetto "Regolamento" sono abrogate le Ordinanze n. 95 del 19.12.2019 e la n. 26 del 29/05/2004, nonché ogni altra disposizione in contrasto con esso.

Articolo 3 (Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato o illecito amministrativo, saranno perseguiti:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- se alla condotta di unità navali da diporto ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171 del 18.07.2005 (Codice della nautica da diporto) così come aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo n. 229 del 03.11.2017;
- se alla condotta di unità navali che esercitano la pesca professionale ai sensi del Decreto Lgs. n. 04/2012.

Saranno, inoltre, ritenuti responsabili civilmente dei danni che potranno derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta violazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza che è pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inserimento nella pagina "Ordinanze" del sito web www.messina.guardiacostiera.it.

Messina, (data come da firma digitale)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Andrea TASSARA
(firmato digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANDREA TASSARA

In Data/On Date:

venerdì 18 novembre 2022 11:59:06



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO MARITTIMO E DEGLI ACCOSTI NEL PORTO STORICO, NELL'AMBITO PORTUALE DI MESSINA COMPRESA RADA SAN FRANCESCO

CAPO I (Generalità)

Articolo 1 (Definizioni)

Il presente Regolamento si applica nelle aree come di seguito definite:

1. **Ambito portuale:** la zona costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli specchi acquei compreso il Porto, così come definito al punto successivo, racchiusi tra la congiungente che va dalla foce del Torrente Annunziata (Lat. 38°13' 2.40" N – Long. 015°34' 2.40" E – WGS 84) alla Punta San Raineri, parte terminale della Zona Falcata -Torrente Portalegni (Lat. 38°10' 31.80" N Long. 015° 33' 25.20" E – WGS 84), ed il relativo tratto di costa senza soluzione di continuità (*planimetria in Allegato 1*);
2. **Porto storico:** il complesso portuale costituito dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dallo specchio acqueo, compreso nel tratto di costa che va dalla stele della Madonnina (Lat. 38° 11' 27.60" N – Long. 015° 33' 26.40" E – WGS 84) al Fanale Verde (Lat. 38°11' 10.80"N – Long. 015° 33' 3" E – WGS 84) (*planimetria in Allegato 2*);
3. **Banchine, punti d'ormeggio, cantieri navali e bacini di carenaggio presenti in Porto:**
 - a) Bacino Arsenale A.I.D. (Agenzia Industrie Difesa);
 - b) Molo Rosso;
 - c) Banchina Libia;
 - d) Bacino Cantiere Palumbo;
 - e) Banchina "Fianco Bacino";
 - f) Banchina Zanclea (Cantiere Intermarine);
 - g) Banchina Egeo;
 - h) Molo Norimberga (banchine S/W – N/E e Testata);
 - i) Banchina officina NN/TT R.F.I.;
 - j) Invasature NN/TT R.F.I. (1[^], 2[^], 3[^], 4[^] e 5[^]);
 - k) Banchina Luigi Rizzo così suddivisa: slot n. 1 dalla radice del molo Rizzo al pontile galleggiante adibito alla sola sosta dei mezzi veloci di linea – Slot n. 2 Pontile galleggiante, adibito alle operazioni commerciali dei mezzi veloci di linea – Slot n. 3, 4 e 5 dal pontile galleggiante alla banchina Peloro. Gli slot 3 e 4 vengono adibiti esclusivamente alle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri, mentre lo slot 5 per la sosta dei mezzi veloci di linea;
 - l) Banchina Peloro;
 - m) Banchina Marconi;
 - n) Banchina 1° Settembre;
 - o) Banchina Colapesce;
4. **Approdi, punti d'ormeggio, cantieri navali e bacini di carenaggio esterni al porto storico, presenti in Ambito portuale:**
 - a) Porticciolo turistico "Marina del Nettuno Yachting Club Messina", situato immediatamente a Nord della foce del Torrente Boccetta, a circa 150 metri a Nord dell'imboccatura del porto;

- b) Cantieri navali dello Stretto (nello specchio acqueo esistono n. 3 scivoli/posti d'ormeggio utilizzati per la sosta delle navi ai lavori denominati, da Sud a Nord, Alfa – Bravo – Charlie);
 - c) Rada San Francesco (scivoli operativi n. 1, 2, 3, 4 e 5);
5. **Le banchine commerciali “pubbliche”** sono quelle di cui alle lettere k), l), m), n) ed o) elencate al precedente punto 3. Le relative caratteristiche sono riportate nella planimetria in Allegato 2 al presente Regolamento.

CAPO II

(Norme generali di comportamento e sicurezza nel porto di Messina nell'ambito portuale compresa la Rada San Francesco)

Articolo 2 (Divieti)

Nell'ambito portuale di Messina **è vietato**:

- a) l'affondamento di corpi morti;
- b) la posa di gavitelli o boe;
- c) qualsiasi attività che possa essere di intralcio al traffico marittimo;
- d) effettuare la balneazione;
- e) lavare le reti o altri attrezzi da pesca, se non in aree appositamente dedicate;
- f) il transito e la permanenza di persone e mezzi non autorizzati nella parte di banchina interessata da manovre di ormeggio e disormeggio e vicino ai cavi in tensione;
- g) effettuare lavori di manutenzione a bordo, al di fuori dei cantieri navali (che impediscano all'unità di muovere entro un'ora in caso di necessità);
- h) effettuare lavori di pitturazione esterni, al di fuori dei cantieri navali, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, ovvero, qualora siano effettuati lato mare, della Capitaneria di porto A.M.S. di Messina. In tal caso, dovrà essere avanzata richiesta, anche solo via E-Mail, da parte del Comando di bordo o dall'agenzia raccomandataria, specificando le tipologie di lavori nonché le modalità di effettuazione;
- i) l'utilizzo di qualsiasi segnalamento sonoro (fischi, sirene, etc.) ad eccezione delle previste segnalazioni sonore di manovra, di emergenza e di tutti gli altri segnali prescritti dal regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72). All'infuori dei predetti casi, le eventuali richieste di emissioni sonore dovranno essere preventivamente autorizzate da questa Autorità Marittima;
- j) l'utilizzo di apparecchiature di diffusione sonora o l'uso di strumenti musicali ad alto volume all'esterno delle navi, le stesse potranno essere utilizzate con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo nei confronti della limitrofa area abitata cittadina.

Articolo 3 (Divieti Pesca)

- 1. **Nell'ambito portuale** di Messina **è vietato** effettuare l'attività di pesca con qualsiasi unità navale, nonché la pesca subacquea;
- 2. **Nel Porto** di Messina così come definito nel precedente articolo 1 punto 2 fino ad una distanza di 100 Metri dall'imboccatura del porto e nelle strutture portuali di rada San Francesco, compresi gli specchi acqueei prospicienti, è vietato effettuare qualsiasi attività di pesca.

Articolo 4 (Obblighi)

I Comandanti delle navi, gli addetti ai servizi tecnico nautici (piloti, ormeggiatori e rimorchiatori), i lavoratori delle imprese portuali ed ogni altra persona che svolge la propria attività in porto, sono tenuti a segnalare alla Capitaneria di porto di Messina A.M.S. ogni evento di rilievo che possa pregiudicare la sicurezza della vita umana in mare, della navigazione, delle manovre di ormeggio e/o disormeggio, delle navi e delle strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento delle attività portuali.

CAPO III **(Norme generali e di sicurezza per la navigazione in ambito portuale e per le manovre di ingresso/uscita nel porto di Messina e nella Rada San Francesco)**

Articolo 5 (Divieti)

1. Nell'ambito portuale di Messina è **vietato**:
 - a) per le unità in entrata nel porto, navigare ad una distanza inferiore a 0.4 miglia dal traverso di Punta Secca (Lat. 38°11.78' N – Long. 015°34.21' E);
 - b) per le unità che intendono ormeggiare nel porto di Messina, impegnare l'ambito portuale, senza aver ottenuto preventivamente la disponibilità del posto di ormeggio in banchina;
 - c) per gli aliscafi, navigare sulle ali dal tramonto al sorgere del sole ed in caso di scarsa visibilità;
 - d) alle unità con certificati di sicurezza scaduti, effettuare qualsiasi movimento senza aver ottenuto la prevista autorizzazione dalla Capitaneria di porto di Messina A.M.S.;
 - e) limitatamente al porto ed alle acque prospicienti la Rada San Francesco, effettuare la navigazione a vela;
 - f) La sosta di unità navali ad una distanza inferiore a 500 metri perpendicolare al ciglio banchina degli scivoli di individuati alla lettera c) punto 4 art. 1 (Rada San Francesco).

Articolo 6 (Obblighi)

1. Salvo particolari esigenze valutate dall'Autorità Marittima sentita la locale stazione di pilotaggio VHF, nel caso in cui una nave in entrata ed una in uscita dal porto comunichino di essere pronte a muovere alla stessa ora, la nave in uscita ha la precedenza rispetto a quella in entrata.
2. La precedenza all'entrata di un'unità navale è stabilita in base alla priorità di arrivo a 0.5 miglia dall'imboccatura del porto, ferme restando le previsioni del successivo art. 18.
3. Tutte le unità navali in entrata nel porto di Messina, a partire da 0,5 mg. dal fanale rosso, devono navigare mantenendo una velocità non superiore a 7 (sette) nodi e mantenendosi ad una distanza non inferiore a 0.4 miglia da Punta Secca.
4. Tutte le unità in uscita dal porto di Messina devono mantenere una velocità non superiore a 7 (sette) nodi sino a 0,5 mg. dal fanale rosso del porto.
5. Esclusivamente per i mezzi veloci del tipo HSC e Aliscafi, la velocità massima consentita di cui ai punti 3) e 4) è di 10 nodi.
6. La velocità di 7 (sette) nodi di cui ai precedenti punti 3 e 4 e di 10 nodi di cui al precedente punto 5, può essere superata, nella misura strettamente necessaria ritenuta dal Comandante dell'unità per manovrare in sicurezza, in relazione alle caratteristiche dell'unità, qualora le condizioni meteo-marine lo impongano. Resta fermo l'obbligo, da parte del Comando di bordo, di darne immediata preventiva comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Messina A.M.S..

7. Le navi che effettuano la stessa manovra di entrata, ovvero di uscita, devono mantenere fra loro una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri.
8. Ai fini dell'organizzazione del traffico, le società di navigazione delle unità di linea, devono comunicare a questa A.M. e alla locale Corporazione Piloti il programma orario delle corse giornaliere, nonché qualsiasi aggiornamento o variazione.
9. Le unità di linea operanti nel porto storico di Messina, che per qualsiasi motivo ritardano/omettono la corsa programmata devono darne avviso via radio VHF o comunicazione telefonica alla sala operativa della Capitaneria di Porto ed alla stazione di pilotaggio VHF;
10. I comandi di bordo, prima di qualunque manovra di entrata e uscita dal porto storico di Messina, nonché qualunque movimento in porto, hanno l'obbligo di comunicare preventivamente via radio/telefono alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Messina A.M.S. ed alla "Stazione di Pilotaggio VHF" – (canale 12 VHF), che darà le opportune informazioni sul traffico nonché direttive di manovra anche in considerazione delle condimeteo presenti in quel momento. Inoltre, per qualunque manovra di uscita dal porto, la comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Messina ed alla Stazione di Pilotaggio VHF, deve essere effettuata esclusivamente al termine delle operazioni di imbarco dei passeggeri o dei veicoli e comunque non prima che siano state rimosse (o assicurate a bordo) le passerelle o i portelloni d'imbarco. In ogni caso, le unità in partenza non potranno mollare gli ormeggi prima che si sia liberato lo spazio di manovra e di aver ottenuto la pertinente autorizzazione.
11. Le unità navali che accedono o partono dal porto di Messina e dagli scivoli di Rada San Francesco sono obbligate ad osservare le norme di navigazione previste dal sistema VTS, nonché dall'Ordinanza vigente della Capitaneria di porto di Messina A.M.S. concernente lo Schema di separazione del traffico nello Stretto di Messina e l'Area VTS di Messina.
12. Le piccole unità navali che effettuano navigazione nell'ambito portuale, devono prestare la massima attenzione durante la navigazione, e non intralciare la rotta alle navi da traffico.
13. Le unità navali operanti nella Rada San Francesco impegnate o in procinto di effettuare manovre di atterraggio, dovranno sempre dare la precedenza alle navi in partenza dagli scivoli, posizionandosi in modo tale da non ostacolare in alcun modo la manovra di allontanamento dallo scivolo.
14. Le unità navali in arrivo/partenza agli scivoli di Rada San Francesco dovranno navigare ad una velocità minima ritenuta idonea dal Comandante del mezzo per manovrare in sicurezza, in relazione alle caratteristiche dell'unità, alle condizioni meteo-marine e delle correnti in atto.
15. I comandi di bordo delle unità navali operanti alla Rada san Francesco, prima dell'inizio delle manovre di atterraggio/partenza, dovranno contattare via radio i comandi di bordo delle altre unità navali impegnate o in procinto di effettuare manovre analoghe negli stessi approdi, al fine di concordare preventivamente le rispettive manovre.
16. Le unità navali non dovranno impegnare in alcun modo lo specchio acqueo, di larghezza pari alla fascia di 500 metri, antistante gli approdi di Rada San Francesco, finché lo scivolo presso il quale l'unità navale dovrà effettuare le operazioni di imbarco/sbarco sarà impegnata da altra unità navale. Le manovre di atterraggio con relativo impegno dello scivolo, si considerano avere inizio allorché l'unità navale risulta aver raggiunto la congiungente tra il Faro di Punta San Raineri e la meda di segnalazione esterna antistante la Foce del Torrente Annuziata.

Articolo 7

(Ingresso in ambito portuale di navi con carichi pericolosi)

1. **È vietato l'ingresso in porto/ambito portuale** di unità navali adibite al trasporto di idrocarburi e/o sostanze nocive e/o prodotti chimici allo stato liquido o gassoso, con carico a bordo, fatta esclusione per le navi Ro/Ro e salva diversa valutazione dell'Autorità Marittima.

2. Nel caso in cui le suddette unità navali siano vuote di carico, **è consentito l'ingresso in ambito portuale, esclusivamente per l'esecuzione di lavori** presso cantieri navali all'uopo autorizzati per l'attività di cui trattasi, alle condizioni di seguito indicate:
- a) **essere bonificate e/o in gas-free**, tale condizione deve essere verificata, prima dell'ingresso in porto, dal Servizio Chimico di Porto che provvederà a rilasciare apposito certificato; oppure;
- b) **inertizzate**, esclusivamente per lavori di lieve entità con le seguenti prescrizioni:
- la nave deve essere inertizzata prima di entrare in porto;
 - la nave deve essere dotata di un sistema di produzione di gas inerte costruito ed installato in conformità alla normativa vigente in materia;
 - le acque di lavaggio possono essere stoccate esclusivamente nelle cisterne dedicate (slop tanks), che devono essere parimenti inertizzate;
 - lo stato di inertizzazione deve essere certificato dal Servizio Chimico di Porto, il quale attesti, prima dell'ingresso in porto, la presenza nelle cisterne di atmosfera con tenore di ossigeno in percentuale inferiore al parametro previsto dalla normativa applicabile alla specifica tipologia di unità. Tale controllo deve essere ripetuto almeno ogni 24 ore e sino a quando la nave lascerà l'ormeggio;
 - l'equipaggio della nave deve monitorare costantemente le previste condizioni di inertizzazione;
 - in caso di mutamento delle condizioni di inertizzazione all'interno delle cisterne interessate, la nave deve immediatamente lasciare il porto;
 - la nave non può recarsi all'interno di bacini.

Articolo 8

(Norme particolari per le manovre di ingresso/uscita e ormeggio presso i bacini/Cantieri navali presenti nell'ambito portuale)

1. È vietato effettuare qualsiasi manovra in entrata e/o uscita dai bacini/cantieri navali durante le ore notturne.
2. Tutte le manovre di ingresso/uscita dai bacini, in caso di vento di traversia superiore a 15 nodi ovvero qualora la Capitaneria di porto di Messina AMS lo reputi necessario, devono essere effettuate con l'assistenza di almeno un rimorchiatore.
3. Tutte le manovre di ingresso/uscita dai bacini effettuate con navi di larghezza superiore a 25 metri, devono essere condotte con la presenza a bordo di n. 2 piloti e con l'assistenza di almeno un rimorchiatore, salva diversa valutazione dell'Autorità Marittima.
4. L'ormeggio alla banchina "Fianco Bacino", per motivi di sicurezza della navigazione e regolarità delle operazioni portuali delle unità navali in ingresso/uscita dal Molo Norimberga, è limitato alle navi con lunghezza tale da non superare la lunghezza della banchina stessa (mt. 195).
5. Eventuali richieste di ormeggio "Fianco Bacino" di navi con misure superiori a quelle previste al precedente punto saranno singolarmente valutate dalla Capitaneria di porto di Messina AMS, sentiti se del caso i servizi tecnico-nautici.
6. Richieste di movimento, dai cantieri navali e/o dai bacini presenti in porto/ambito portuale, alla banchina Fianco bacino o ad altra banchina commerciale del porto/ambito portuale di Messina, di navi con certificazione di sicurezza non in corso di validità che muovono con mezzi propri di propulsione o a rimorchio, saranno valutate di volta in volta dalla Capitaneria di porto di Messina AMS, sentito il parere dell'Organismo Tecnico Riconosciuto.
7. Al fine di permettere la valutazione delle richieste di cui ai precedenti punti 5 e 6, le agenzie marittime raccomandatarie delle navi in questione, sono tenute a far pervenire domanda di accosto almeno 72 ore prima (esclusi sabato e festivi) del previsto arrivo/movimento della nave, fatte salve specifiche situazioni di urgenza.

CAPO IV
(Norme generali e di sicurezza per l'ormeggio e la sosta nell'ambito portuale di Messina compresa la Rada san Francesco)

Articolo 9
(Divieti)

1. Nell'ambito portuale di Messina, **è vietato**:
 - a) effettuare esercitazioni con ammaino della lancia o imbarcazione di salvataggio, ovvero con l'utilizzo di allarmi esterni, senza il preventivo nulla osta, tramite VHF, della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Messina A.M.S.;
 - b) tenere imbarcazioni, scale, pennoni, picchi di carico, gru o altra attrezzatura che sporga da bordo nave sul lato esterno rispetto alla banchina;
 - c) per le unità ormeggiate, mantenere i fanali di navigazione accesi;
 - d) effettuare il lavaggio delle paratie esterne o altre parti dell'unità navale con utilizzo di qualsiasi tipologia di prodotto diverso dall'acqua (fresh water).

Articolo 10
(Obblighi)

1. La sosta presso banchine commerciali, come definite al precedente articolo 1 punto 5, di qualsiasi unità che non effettui operazioni commerciali, deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.
2. Le unità navali munite del sistema di identificazione automatica – A.I.S. – Automatic Identification System (articolo 6 comma 3 del D. Lgs. n. 196/2005) hanno l'obbligo di mantenerlo sempre in funzione. Eventuali malfunzionamenti ovvero disattivazioni del dispositivo in parola devono essere formalmente comunicati dal comando di bordo all'Autorità Marittima.
3. Tutti i comandanti delle unità navali adibite al trasporto passeggeri a carattere locale, non soggette all'applicazione del Decreto Lgs. n. 196/2005, all'arrivo e alla partenza dal porto devono comunicare a mezzo VHF alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Messina A.M.S. il numero esatto dei passeggeri trasportati ed il porto di provenienza/destinazione, nonché il nome del comandante.
4. Le unità navali all'ormeggio hanno l'obbligo di utilizzare cavi idonei, galleggianti ed in numero adeguato, in modo da non creare pericoli. I cavi devono essere provvisti di paratopi e la loro tesatura deve essere tenuta sotto controllo durante le fasi di carica/scarica di merci in modo tale da garantire la perfetta stabilità della nave e ridurre al minimo i movimenti di traslazione e oscillazione.
5. L'imbarco/sbarco dei passeggeri a bordo delle unità navali deve avvenire unicamente ad operazioni di ormeggio concluse e con gli apprestamenti di cui sopra (cavi d'ormeggio) posti in opera.
6. Durante le operazioni di imbarco/sbarco, i comandanti delle unità navali destinati al trasporto passeggeri hanno l'obbligo di adottare ogni cautela e precauzione al fine di prevenire l'accidentale caduta di persone o cose in acqua.
7. Il portellone di carico delle navi traghetto, deve essere issato ovvero ammainato solo con nave ferma agli ormeggi, ad eccezione delle navi che effettuano il trasporto di treni, salvo, a giudizio del Comando di bordo, eventuali necessità legate alle caratteristiche tecnico-nautiche delle unità navali di linea (tipo Ro/Ro) operanti negli scali del Circondario Marittimo di Messina, che rendono più stabile e sicuro per la nave stessa l'appoggio del portellone prima ancora del fissaggio delle cime alle bitte.
8. Le eventuali operazioni di apertura del portellone di carico/scarico delle navi traghetto RO-RO, di cui al punto precedente, potranno avvenire solo durante la fase di avvicinamento allo scivolo di ormeggio, nel tempo necessario dell'apertura fino all'appoggio dello stesso sulla rampa.
9. Inoltre i comandanti delle unità navali hanno l'obbligo di:

- a) mantenere in perfetta efficienza i servizi di bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi, tenendo sempre pronti per l'immediata consultazione il piano generale della nave, il piano antincendio ed il piano di carico della nave riportante la posizione e la tipologia delle merci presenti a bordo;
 - b) adottare tutte le precauzioni idonee e necessarie ad evitare in modo assoluto che prodotti o residui oleosi, miscele di idrocarburi, in qualsiasi proporzione e quantità nonché materiale inquinante di qualsiasi natura comprese le acque igieniche di bordo, possano giungere direttamente o indirettamente in mare;
 - c) tenere le ancore in posizione tale da non creare pericoli o danni;
 - d) attivare punti luce addizionali lato banchina e soprattutto nella zona dello scalandrone, qualora la nave si trovi ormeggiata presso banchine prive o con insufficiente illuminazione;
 - e) mantenere l'ascolto radio continuo sul ch. 16 del VHF;
 - f) eseguire prontamente qualunque movimento, qualora disposto dalla Capitaneria di porto di Messina A.M.S..
10. Le unità navali appartenenti ai servizi tecnico-nautici e/o antinquinamento presenti in porto, i cui equipaggi espletano turni di lavoro/guardia che ne prevedono la presenza e l'operatività h24, devono comunicare preventivamente, anche per le vie brevi, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Messina A.M.S. l'eventuale allontanamento, anche per brevi periodi, di personale marittimo imbarcato. In ogni caso, a bordo, deve essere sempre presente il personale minimo necessario al fine di consentire l'immediato spostamento del mezzo nautico in caso di emergenza o a richiesta dell'Autorità Marittima.

Articolo 11

(Norme per le emissioni elettromagnetiche dalle navi)

- 1. Al fine di ridurre al minimo l'esposizione alle onde elettromagnetiche delle persone che operano o che transitano all'interno delle aree portuali marittime di Messina, è fatto divieto a tutte le navi all'ormeggio presso le banchine di tenere in funzione gli apparati radar o, comunque, di emettere onde elettromagnetiche dagli impianti fissi di bordo, con esclusione di quelle derivanti dall'uso di apparati radio in banda UHF – VHF/DSC/FM/AM/RTF e degli apparati AIS.
- 2. Gli impianti in questione, salvo quelli di cui si è fatta eccezione, devono essere spenti appena la nave si sia ormeggiata in sicurezza e possono essere accesi prima della partenza.
- 3. Deroghe possono essere concesse dall'Autorità Marittima, anche tramite semplice richiesta via radio alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Messina A.M.S., per comprovati motivi di necessità, come nel caso di urgenti riparazioni o manutenzioni di detti apparati ovvero, di test operativi. In tal caso il comando di bordo deve dare avvertimento di ciò agli operatori portuali presenti a bordo e/o nelle immediate vicinanze.

Articolo 12

(Ormeggio unità da pesca)

- 1. I comandanti delle unità da pesca possono richiedere alla Capitaneria di Porto A.M.S. di Messina l'assegnazione provvisoria di un posto d'ormeggio presso il porto, nei seguenti casi:
 - per effettuare operazioni di bunkeraggio;
 - per condimeteo avverse;
 - in caso di altre necessità, previa autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.
- 2. Nelle succitate situazioni, il comando di bordo deve comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Messina A.M.S., preferibilmente via e-mail all'indirizzo di posta elettronica so.cpmessina@mit.gov.it, o in alternativa via VHF, ed all'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto via e-mail all'indirizzo di posta elettronica protocollo@adspstretto.it, i seguenti dati:

- a) nome dell'unità e caratteristiche;
 - b) previsto arrivo e porto di provenienza;
 - c) motivo dell'approdo;
 - d) porto di destinazione e orario di prevista partenza;
 - e) lista equipaggio.
 - f) numero di telefono cellulare del comando di bordo.
3. Durante la sosta in porto le unità da pesca devono essere pronte a muovere in qualsiasi momento a semplice richiesta dell'Autorità Marittima.
4. Le unità da pesca dotate di apparato blue-box, quando ormeggiate nel porto di Messina, possono spegnere la predetta apparecchiatura previa notifica da parte dell'armatore e/o del comandante dell'unità alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Messina A.M.S..
5. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le unità da pesca che effettuano operazioni di sbarco del tonno rosso, per le quali si applica la disciplina specifica di cui alla vigente Ordinanza in materia.

Articolo 13 **(Ormeggio unità da diporto)**

1. Sono esentate dagli adempimenti di arrivo e partenza le seguenti unità:
- a) unità addette alla navigazione da diporto "non ad uso commerciale (*pleasure yacht*)" di ogni nazionalità;
 - b) unità addette alla navigazione da diporto comunitarie destinate ad uso commerciale (*commercial vessel*), ivi comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, che non sono abilitate al trasporto di più di dodici passeggeri.
2. I comandanti delle unità da diporto, esentate dalle formalità di arrivo e partenza di cui al precedente punto 1, possono richiedere alla Capitaneria di porto di Messina A.M.S., l'assegnazione provvisoria di un posto d'ormeggio portuale nei seguenti casi:
- per operazioni di bunkeraggio;
 - per condimeteo avverse;
 - in caso di altre necessità, previa autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.
3. I comandanti delle unità da diporto di cui al punto 1 devono comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Messina A.M.S., preferibilmente via e-mail all'indirizzo di posta elettronica so.cpmessina@mit.gov.it, o in alternativa via VHF, ed all'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto via e-mail all'indirizzo di posta elettronica protocollo@adspstretto.it i seguenti dati:
- a) nome dell'unità, identificativo e caratteristiche;
 - b) previsto arrivo e porto di provenienza;
 - c) motivo dell'approdo;
 - d) porto di destinazione e orario di prevista partenza;
 - e) eventuale lista equipaggio e passeggeri;
 - f) nominativo del Comandante e numero di telefono di bordo.
4. Le unità navali da diporto previste ormeggiare presso il porticciolo turistico denominato "Marina del Nettuno Yachting Club Messina" devono comunicare le informazioni di cui al precedente punto 3 alla Società concessionaria che è tenuta a fornirle, a semplice richiesta, alla Capitaneria di porto di Messina A.M.S. ed ad ogni altra forza di polizia.
5. Per le unità da diporto diverse da quelle indicate al precedente punto 1, si applicano le vigenti disposizioni in materia di "Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari".
6. Nel caso in cui Messina risulti essere il porto italiano di primo approdo, il comandante o l'agente marittimo raccomandatario di unità da diporto "non ad uso commerciale (*pleasure yacht*)" di bandiera extracomunitaria deve richiedere alla Capitaneria di porto di Messina il "Costituto d'arrivo". Nel caso in cui Messina, invece, risulti essere l'ultimo approdo italiano, il comandante o l'agente marittimo raccomandatario di unità da diporto

“non ad uso commerciale (*pleasure yacht*)” di bandiera extracomunitaria deve consegnare alla Capitaneria di porto di Messina il “Costituto d’arrivo” ottenuto nel porto italiano di primo approdo.

7. Durante la sosta in porto le unità navali da diporto devono essere pronte a muovere in qualsiasi momento a semplice richiesta Capitaneria di porto di Messina A.M.S..

Articolo 14 **(Sosta di unità in disarmo)**

1. L’armatore dell’unità navale che intende disarmare deve comunicare alla Capitaneria di porto di Messina A.M.S.:
 - a) nome e numero di matricola dell’unità navale;
 - b) periodo e motivo per il quale si richiede il disarmo dell’unità navale;
 - c) marittimi da impiegare nel servizio di guardiania, secondo la composizione quantitativa e qualitativa, tale da assicurare l’adozione delle prime misure urgenti per il contrasto agli incendi, ovvero ad ogni altra situazione di emergenza o di pericolo, ovvero per la vigilanza sugli ormeggi.
2. Nelle banchine commerciali “pubbliche” del porto di Messina, così come definite al precedente articolo 1 punto 5, è vietata la sosta di navi in disarmo, salvo casi eccezionali, che saranno valutati dalla Capitaneria di porto A.M.S. di Messina d’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.
3. Le unità in disarmo nelle banchine commerciali “pubbliche”, devono comunque essere pronte a muovere in un tempo congruo, a semplice richiesta della Capitaneria di porto di Messina A.M.S..
4. L’unità navale in disarmo che ha ottenuto l’autorizzazione alla sosta in una banchina commerciale deve mantenere i certificati di sicurezza in corso di validità.
5. Nel caso in cui un’unità navale sia disarmata presso una banchina in concessione, il servizio di guardiania potrà essere garantito dalla società titolare della concessione. In tal caso la comunicazione di cui al precedente punto 1, dovrà essere sottoscritta da un responsabile della società concessionaria, assicurando l’adozione delle prime misure urgenti per il contrasto agli incendi, ovvero ad ogni altra situazione di emergenza o di pericolo, ovvero per la vigilanza sugli ormeggi.

Articolo 15 **(Unità in sosta non operativa)**

1. Le unità navali in sosta non operativa, ormeggiate nell’ambito portuale di Messina con esclusione del porticciolo turistico “Marina del Nettuno”, devono mantenere a bordo almeno la metà dell’equipaggio previsto dalla tabella minima di sicurezza qualora prevista per il tipo di unità, e comunque deve sempre essere presente a bordo almeno l’aliquota minima di equipaggio, le cui qualifiche devono essere equamente distribuite tra personale di coperta e di macchina, al fine di assicurare i servizi minimi di bordo e la manovrabilità dell’unità navale in situazioni di emergenza.
2. Qualora l’unità navale non risulti provvista di apprestamenti logistici (alloggi e cucina) atti a consentire la permanenza continua a bordo dell’equipaggio, la sosta non operativa è consentita solo a condizione che la società di navigazione assicuri un opportuno servizio di guardiania con personale qualificato, che effettui un servizio di vigilanza continuo in banchina durante la sosta non operativa dell’unità navale con ascolto radio continuo sul canale 16 VHF, il cui nominativo e relativo recapito telefonico di servizio dovrà essere comunicato all’Autorità Marittima. In tal caso il Comandante dell’unità navale dovrà essere prontamente reperibile unitamente al resto dell’equipaggio, a semplice chiamata dal personale addetto al servizio di guardiania in modo tale da assicurare, in caso di necessità, un pronto intervento a bordo, l’adeguamento degli ormeggi per eventuali peggioramenti delle condizioni o la manovra dell’unità stessa in situazioni di emergenza.
3. Nel caso in cui un’unità navale sia ormeggiata in sosta non operativa presso una banchina in concessione, in alternativa a quanto prescritto al precedente punto 1, la

società titolare della concessione dovrà garantire un servizio di guardiania secondo le modalità indicate al suddetto punto 2.

4. In ogni caso, le unità navali in sosta non operativa ormeggiate nelle banchine pubbliche del porto di Messina dovranno informare la Capitaneria di porto di Messina AMS, l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e l'eventuale terminalista interessato.

CAPO V

(Formalità di arrivo/partenza delle navi, assegnazione accosti e varie)

Articolo 16

(Domanda di approdo – Formalità di arrivo e partenza)

1. Il comandante o il raccomandatario marittimo di una unità navale che intende scalare un accosto di cui al precedente articolo 1 punto 3, deve presentare all'Autorità Marittima una domanda di approdo corredata di apposita autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, per le banchine pubbliche ovvero, del concessionario per le banchine in concessione. Si prescinde dalla predetta autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto per gli accosti già contemplati nella programmazione periodica elaborata dall'Autorità medesima.
2. La predetta domanda deve essere presentata con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della nave, oppure prima della partenza qualora la durata prevista del viaggio sia inferiore alle 24 ore, rappresentando, per particolari esigenze di natura operativa, l'eventuale necessità di dover ormeggiare la nave sul lato di dritta o di sinistra.
3. Qualsiasi variazione dell'orario di previsto arrivo deve essere comunicata con almeno 2 (due) ore di anticipo.
4. Nel caso di nave battente bandiera straniera, l'agente marittimo raccomandatario, unitamente alla domanda di approdo, deve presentare anche la dichiarazione di mandato agenziale.
5. Le navi previste in arrivo devono presentare la scheda per la comunicazione di informazioni di sicurezza (*ship pre-arrival information form*) secondo le modalità e le tempistiche di cui alla vigente normativa di Security.
6. All'arrivo il comandante o l'agente marittimo raccomandatario deve espletare le formalità di arrivo di cui all'articolo 179 Cod. Nav..
7. Il comandante o l'agente marittimo raccomandatario di una nave in partenza deve chiedere il rilascio delle spedizioni di cui all'articolo 181 Cod. Nav. I raccomandatari delle navi battenti bandiera straniera devono presentare le dichiarazioni di disponibilità valuta, secondo la normativa vigente.
8. Qualora il comando di bordo intenda partire successivamente alle 24 ore rispetto all'orario di prevista partenza, sarà necessario presentare una nuova dichiarazione integrativa di partenza.
9. Le formalità di arrivo e partenza delle navi con porto base nel Circondario Marittimo di Messina, devono essere espletate secondo le tempistiche di cui alle speciali disposizioni vigenti in materia "Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari".
10. Le formalità amministrative di cui ai precedenti punti, devono essere espletate mediante l'impiego del sistema PMIS, secondo le previsioni della vigente Ordinanza in materia.
11. Le unità navali di linea che effettuano collegamenti giornalieri con i porti di Reggio Calabria, di Villa San Giovanni e delle Isole Eolie sono esentati dalla presentazione della domanda di approdo.
12. Le Società di navigazione armatrici delle unità di cui al precedente punto 11, devono inviare, ogni primo giorno fiale del mese, il programma delle corse schedate, comunicando prontamente ogni eventuale variazione.
13. Le unità che scalano il porto di Messina per scopi umanitari, sono esentate dall'espletamento delle formalità previste dal presente articolo.

Articolo 17

(Richiesta dei servizi tecnico-nautici)

1. Il comandante o l'agente marittimo raccomandatario deve presentare, in conformità agli orari indicati nella domanda di approdo, richiesta dei servizi tecnico nautici (piloti, ormeggiatori, rimorchiatori), dandone comunicazione, con almeno due ore di anticipo rispetto all'ingresso della nave in porto e prima della sua partenza, alla Capitaneria di porto di Messina A.M.S., ai seguenti indirizzi e-mail: so.cpmessina@mit.gov.it; nostromi.cpmessina@mit.gov.it.
2. Eventuali variazioni d'orario dei servizi previsti nella domanda di approdo devono essere immediatamente comunicati ed autorizzati dalla Capitaneria di porto di Messina A.M.S..
3. In ragione di esigenze organizzative ed operative, di condizioni meteo marine esistenti, nonché di esigenze tecniche e di sicurezza, l'Autorità Marittima potrà variare gli orari dei servizi richiesti, dandone comunicazione al richiedente e ai servizi portuali interessati.
4. Nel caso in cui non venisse osservato l'orario del servizio richiesto, la nave perderà il turno e potrà usufruire dei servizi non appena possibile.
5. Per le unità navali di linea, che effettuano spostamenti in ambito portuale al di fuori degli orari di cui al programma delle corse schedate, la richiesta dei servizi potrà avvenire almeno 15 minuti prima dell'esecuzione degli stessi.

Articolo 18

(Assegnazione degli accosti, movimenti e priorità)

1. Per l'assegnazione degli accosti la Capitaneria di porto di Messina A.M.S., ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, osserva di regola l'ordine di arrivo delle navi, fatti salvi i criteri di priorità stabiliti nel successivo punto 3 e le specifiche disposizioni impartite dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.
2. Tale assegnazione, previa intesa con l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, è subordinata alla disponibilità degli ormeggi nel porto, anche in relazione alle operazioni commerciali che la nave deve svolgere, nonché al pescaggio ed alla lunghezza dell'unità, tenuto conto, altresì, delle caratteristiche e specializzazioni delle singole banchine e l'ubicazione dei mezzi meccanici di sollevamento.
3. Gli accosti, le manovre e la navigazione nell'ambito portuale di Messina, seguiranno, in linea di massima e fatta salva una diversa valutazione dell'Autorità Marittima, il seguente ordine di priorità:
 - a) Navi di linea con treni a bordo in ingresso/uscita;
 - b) Navi passeggeri di linea che operano in ambito locale in ingresso/uscita;
 - c) Navi di linea in ingresso/uscita;
 - d) Navi passeggeri (navi crociere e commerciali in genere) in ingresso/uscita;
 - e) Navi che devono eseguire movimento per completare operazioni commerciali;
 - f) Navi che devono eseguire movimento per motivi diversi da operazioni commerciali.
4. La nave che ha ultimato le operazioni commerciali, deve lasciare nel più breve tempo possibile la banchina occupata.
5. La nave può rimanere ormeggiata, previa espressa autorizzazione concertata con l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, qualora la banchina non sia stata ancora assegnata ad altra nave, o per particolari situazioni di emergenze o di ordine pubblico o per avverse condizioni.
6. Ferme restando le previsioni di cui al precedente punto 3, nel caso in cui una nave sia già impegnata in manovra all'interno del porto, o comunque in manovra di ingresso entro 0,5 miglia nautiche dal fanale rosso, qualsiasi altra unità navale in ingresso od uscita, prima di impegnare le acque portuali, dovrà contattare preventivamente la "Stazione di Pilotaggio VHF" – (canale 12 VHF);
7. La comunicazione di cui sopra dovrà essere effettuata (canale 14 VHF) anche alla sala operativa della Capitaneria di porto di Messina A.M.S che, unitamente alla stazione piloti VHF, valuterà eventuale autorizzazione/diniego alla manovra.

CAPO VI
(Disposizioni generali e finali)

Articolo 19
(Commissione Accosti)

La Capitaneria di porto di Messina A.M.S. potrà convocare un apposito organismo consultivo denominato “Commissione Accosti”, presieduto dall’Autorità Marittima e composto dai rappresentanti dei servizi tecnico-nautici, dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e da qualificato personale di volta in volta individuato dall’Autorità Marittima a seconda della problematica da trattare, al fine di valutare particolari operazioni di accosto o di movimento portuale.

Articolo 20
(Norme per prevenire gli abbordi in mare)

Laddove non diversamente indicato, le norme di cui al presente Regolamento non esimono alcuno dal rispetto del vigente “Regolamento internazionale per evitare gli abbordi in mare”, che deve essere ben conosciuto ed osservato da chiunque si ponga al comando o alla condotta di qualsiasi unità navale.

Articolo 21
(Deroghe/esenzioni)

Eventuali deroghe od esenzioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento potranno essere concesse, con provvedimento motivato dalla Capitaneria di porto di Messina A.M.S., in considerazione di particolari circostanze.

Sono escluse dall’applicazione del presente Regolamento le aree in consegna alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ed ai Vigili del Fuoco, nonché le rispettive unità navali.

Messina, (data come da firma digitale)

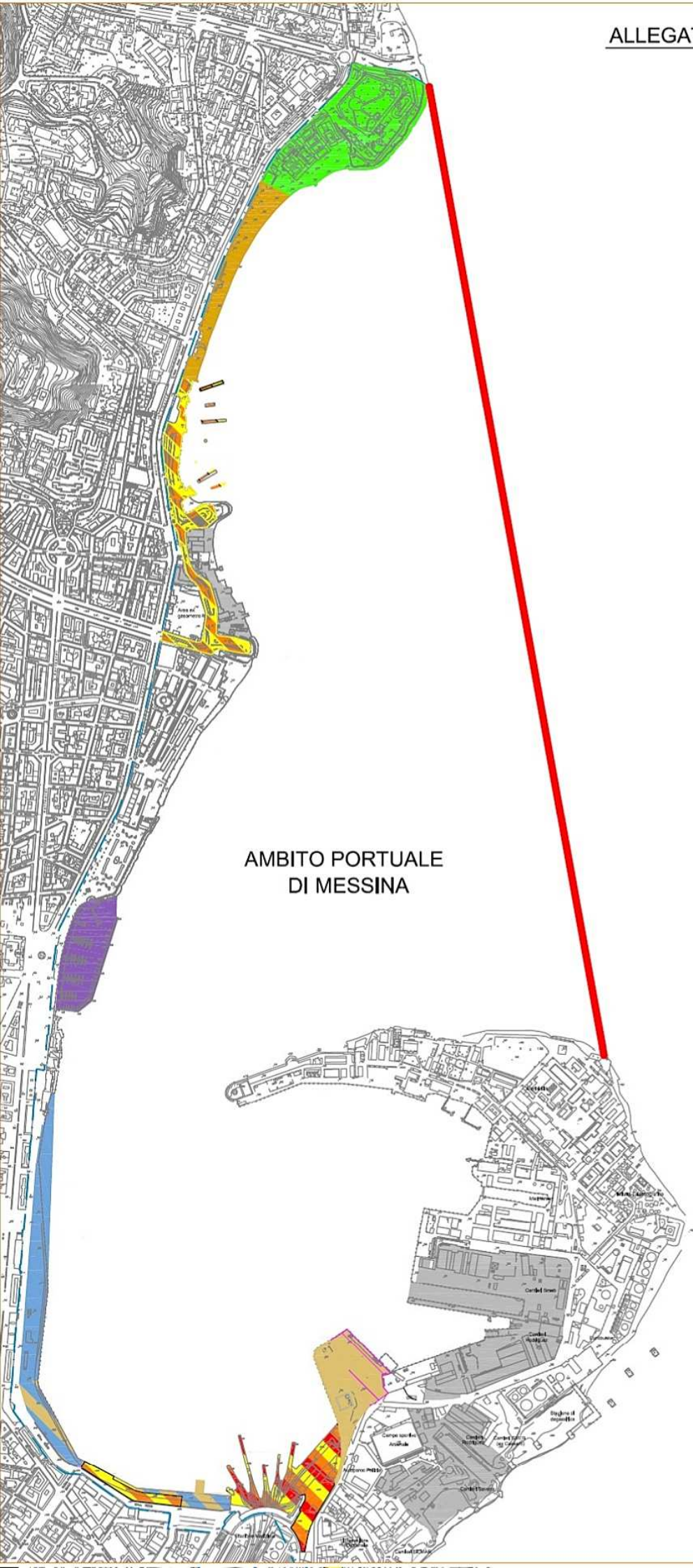
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Andrea TASSARA
(firmato digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANDREA TASSARA

In Data/On Date:

venerdì 18 novembre 2022 11:59:40



ALLEGATO 2 - PORTO DI MESSINA

TRAGHETTAMENTO - traffico leggero		CANTIERISTICA	
TRAGHETTAMENTO - traffico pesante		SPORT NAUTICI	
TRAGHETTAMENTO - traffico ferroviario		SPORT E VERDE PUBBLICO	
COMMERCIALE		ALTRI USI	
CROCIERE		DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI PORTUALI	
DIPORTO NAUTICO			

I VALORI RIPORTATI IN PARENTESI CORRISPONDONO ALLA BATIMETRICA A CIGLIO BANCHINA.
PER TUTTE LE BANCHINE PORTUALI VIENE ACCETTATO UN PESCAGGIO DI -9m CON ESCLUSIONE
DELLE BANCHINE NORIMBERGA SW E NE PER LE QUALI IL PESCAGGIO MASSIMO E' -7m.

